

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 404<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 2 APRILE 1982

Presidenza del vice presidente VALORI,  
indi del vice presidente FERRALASCO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 21129
Assegnazione . . . . .	21129
Presentazione di relazioni . . . . .	22230

##### Seguito della discussione:

« Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale » (1412, 1549, 1562-B) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri, Pechioli ed altri, e di un disegno di legge di iniziativa governativa) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

BENEDETTI (PCI) . . . . .	21148
COCO (DC) . . . . .	21154
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	21140

* RICCARDELLI (Sin. Ind.) . . . . .	Pag. 21136
* SPADACCIA (Misto-PR) . . . . .	21131

##### GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . .	21130
-------------------------------------	-------

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	21154
Risposte scritte ad interrogazioni . . . . .	21154

##### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

MARTEDI' 6 APRILE 1982 . . . . .	21155
----------------------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



### Presidenza del vice presidente VALORI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**GIOVANNETTI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Disegni di legge, annunzio di presentazione

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**MANCINO, DE GIUSEPPE, BONIFACIO, COLELLA, D'AREZZO, DE VITO, MANENTE COMUNALE, RICCI, SANTONASTASO, SICA, TANGA, VALIANTE e VITALE ANTONIO.** — « Istituzione dell'Ente autonomo "La Triennale" di Napoli » (1845);

**LANDOLFI.** — « Abrogazione dell'articolo 126, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari, e della legge di modifica 23 febbraio 1967, n. 44 » (1846).

#### Disegni di legge, assegnazione

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):*

Deputati **BIANCO GERARDO** ed altri. — « Norme interpretative della legge 5 feb-

braio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge » (1831) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1495-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

— in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

**SAPORITO** ed altri. — « Nuova disciplina dell'indennità pensionabile del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia » (1823), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

**JERVOLINO RUSSO** ed altri. — « Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio

di leva » (1822), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo » (1813), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 4ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):*

ZAVATTINI ed altri. — « Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (1805), previ pareri della 6ª e della 12ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee;

« Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte » (1814), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

TONUTTI ed altri. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di S. Daniele" » (1794), previ pareri della 1ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

« Istituzione dell'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali » (1808), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

BERTI ed altri. — « Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine » (1777), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 3ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

PITTELLA ed altri. — « Norme per l'esercizio della professione di optometrista » (1817), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

SAPORITO e JANNELLI. — « Modifica dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, contenente norme concernenti il servizio farmaceutico » (1821), previo parere della 1ª Commissione.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

**P R E S I D E N T E .** A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 1º aprile 1982, il senatore Manente Comunale ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno » (1771).

### **Governo, trasmissione di documenti**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 27 marzo 1982, ha trasmesso la relazione della Commissione di inchiesta tecnico-formale sull'incidente aereo occorso all'aeromobile DC/91-TIGI della Società Itavia il 27 giugno 1980 sopra il mare di Ustica.

Tale documentazione sarà trasmessa all'8ª Commissione permanente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 8 marzo 1982, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194 — per la parte di sua competenza — la relazione, per l'anno 1981, sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (*Doc. LVIII, n. 3*).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 2ª e 12ª.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (1412, 1549, 1562-B)** (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri, Pecchioli ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale », risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri, Pecchioli ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato alla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

**\* S P A D A C C I A .** Signor Presidente, signor relatore, signor sottosegretario, farò un breve intervento su questa materia. Devo ringraziare il senatore Pistolese che mi ha consentito di parlare stamattina anzichè ieri sera, perchè ieri sera, anche a causa di un'intensa giornata lavorativa qui al Senato, non ero in condizioni di intervenire.

Breve intervento perchè della questione avevamo già discusso qui in Senato, ero già intervenuto nel dibattito e non ritengo di dovermi soffermare a lungo sul merito del provvedimento. Vorrei semplicemente fare alcune considerazioni. C'è stato grande scandalo su alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati e il travaglio che su questo provvedimento ha caratterizzato sia la maggioranza, sia le opposizioni (in prima lettura al Senato, in seconda lettura alla Camera) credo non possa essere semplificato nelle posizioni che sono state qui espresse e che io individuerò, all'interno della maggioranza, in quelle del senatore Gualtieri, dietro il quale c'è la figura prestigiosa, ma ahimè quanto negativamente pesante in tutta questa vicenda giuridica del ter-

rorismo, di Leo Valiani e nell'intervento, apparentemente opposto, del senatore Jannelli.

Non credo che il problema possa essere ridotto a queste posizioni.

Può passare l'una o l'altra posizione. Mi pare che parzialmente almeno passerà la posizione di Gualtieri con l'emendamento all'articolo 6 della legge annunciato dal Governo; può passare l'una o l'altra posizione ma credo che la logica di questo provvedimento rimanga in piedi. Ed è una logica negativa, pericolosa, inquietante.

Vorrei dire che in questo provvedimento ci sono diversi gradini di quello che si è chiamato pentimento poichè esso presuppone l'inquisitore; è un procedimento tipico dell'inquisizione anche se al termine del pentimento, anzi proprio quando si verificava il pentimento nei procedimenti inquisitori, il pentito non veniva scarcerato, ma siccome ormai si era pentito poteva essere consegnato nelle mani del signore e quindi veniva mandato più rapidamente a morte. Ma la logica è quella e qui ci sono diversi gradini.

Il primo gradino è quello della cosiddetta dissociazione, che è stato uno dei motivi della battaglia che è stata condotta da Boato e che sul piano politico io condivido pienamente, ma a differenza di Boato non sono convinto che la traduzione giuridica e legislativa della dissociazione sia matura. C'è questo primo gradino contro il quale pure — bisogna darne atto — coloro i quali si ispirano invece alla logica del pentimento e della delazione puntano i loro strali. Ci sono poi gradini diversi nei successivi articoli. C'è il piccolo pentito, il pentito che fornisce elementi delatori di qualche rilievo, c'è infine il grande pentito, il Savasta. Qualcuno, Giacomo Mancini ed altri, ha detto che questa è in realtà la legge dei grandi pentiti, è una legge che sottende una trattativa dello Stato con i capi del terrorismo, con i protagonisti più attivi e più pericolosi del terrorismo, certo per destabilizzarlo. Non c'è però alcun dubbio che fra il dissociato che non ha fatto nulla o ha fatto poco, perchè di questo si tratta, e il manovale del terrorismo e infine il punto terminale, il

grande pentito, cioè colui che ha più fatto, più peccato, più terrorizzato, più ucciso, e più in grado di rivelare, di collaborare, di colpire, c'è una massa enorme di manovalanza del crimine terroristico che da questa legge, proprio perchè avendo meno fatto, meno può rivelare, meno può tradire, meno può collaborare, di conseguenza meno benefici può ottenere.

Ma io credo che proprio nell'esame di questi gradini, dalla dissociazione ai benefici enormi — ne ha parlato ieri Branca — riservati ai grandi pentiti degli stati maggiori del terrorismo, ci sia la meccanica, la logica perversa di questa legge. Ma chi è il terrorista, anche il piccolo terrorista, anche il manovale del terrorismo? Che cosa lo ha indotto, a un certo punto della sua giovane o meno giovane età, ad imbracciare il mitra o il fucile, a collaborare nelle uccisioni o a uccidere?

Credo che nessuno di noi, nelle aberrazioni naziste, nella allucinante follia di questa scelta omicida, pensi che le molle di questo crimine non siano riconducibili sia pure ad allucinate visioni idealistiche. Chi ha scelto il terrorismo per ragioni nichilistiche o per ragioni ideologiche di altra natura si considera al centro del mondo, motore della storia e pensa di poter abbattere uno Stato, di poter abbattere un sistema sociale, una società. Questa è la molla. Che poi sia allucinante e sia una ideologia aberrante e nazista nelle sue conseguenze è altro discorso. Dunque è qualcuno che si ritiene al centro del mondo, che vuole cambiare il mondo e che, di fronte a questa propria ambizione, a questa paranoica monomania, che però in altri campi è quella che fa muovere spesso la storia, non esita a imbracciare il fucile e a ricorrere anche ai più aberranti delitti. Ebbene, vediamo questa stessa persona in carcere, vediamola a contatto con il giudice. Era al centro del mondo fuori perchè, nella anonimità della clandestinità, riteneva di poter esercitare un ruolo sconvolgente nella società e nello Stato: per quale motivo non dovrebbe considerarsi al centro del mondo anche in carcere? Ci si considererà fino a quando riterrà che chi è rimasto fuori può continuare ad impersona-

re ciò che lui ha rappresentato fino a quando non è stato messo in galera. Potrà rinunciare a considerarsi al centro del mondo soltanto quando avrà visto sconfitto chi è rimasto fuori, quando avrà visto perdere di prospettiva la sua battaglia. Ma a questo punto interviene questa legge, intervengono questi meccanismi giudiziari e anche nell'ipotesi della sconfitta il paranoide rivoluzionario che ha scelto la strada dell'assassinio, in base a questa legge, si ritroverà al centro del mondo, con una polizia e giudici che lo interrogano; questa legge non solo può cancellare quello che ha fatto, ma può essere un elemento importante per permettergli di tornare al centro del mondo, poichè in quel momento il suo mondo è il processo. Il grande pentito, cui questa legge è finalizzata, non lo prendo in considerazione, ma prendo in considerazione il piccolo e medio pentito, quello che per trarre tutti i benefici da questa legge deve utilizzarla in modo da diventare grande pentito, agli occhi della polizia, del giudice, agli occhi dell'opinione pubblica, perchè il problema di questa legge, per chi si troverà a doverla utilizzare o di fronte a persone che vorranno utilizzarla, sarà che i terroristi avranno di fronte un giudice che dirà loro che a seconda di quello che avranno detto essi potranno passare da una categoria all'altra, potranno ottenere un beneficio piuttosto che un altro. Perciò, chi, poco avendo fatto, poco ha da rivelare e chi non ha saputo dire e collaborare sarà spinto automaticamente, secondo meccanismi che appartengono alla peggiore tradizione giuridica del nostro paese, a inventare. Colui invece che ha sparato, che ritenendosi al centro del mondo e volendo cambiare il mondo ha usato la pistola o il mitra, potrà usare questa legge come una pistola e come un mitra e se ne avvarrà di nuovo per colpire altre persone innocenti, gente che c'entra meno, attribuendo colpe a gente che non ne ha, oppure anche contro i meccanismi stessi dello Stato. Ci sono questi pericoli, in questa legge oppure no? Li vogliamo ignorare? Credo che questa sia la mia riserva più grave. Ci sono state alcune cose che mi hanno colpito: la

vicenda dei cinque sindacalisti arrestati e il giorno dopo scarcerati. Conoscevo uno di questi cinque arrestati che era iscritto al Partito socialista, lo aveva spesso frequentato e frequenta la sede del Partito radicale. Ci si può sempre sbagliare in queste cose, ma quando ho letto quel nome ho detto che era una montatura, una cosa impossibile. Ho avuto la strana sensazione, il giorno dopo, verificando alla prova dei fatti la veridicità della mia valutazione, sulla base di una conoscenza neppure molto approfondita, perchè è una persona che ho incontrato nelle sedi del mio Partito e una volta al Senato dove è venuto a parlarmi di questioni sindacali delle ferrovie, ho avuto la sensazione che fosse stato fatto apposta per dimostrare che nella legge in fondo ci sono questi pericoli. Degli innocenti possono essere portati davanti al giudice per colpe che non hanno, ma quando il giudice non trova i riscontri oggettivi, li libera il giorno dopo. È un segnale per l'opinione. Vedete quanto siamo stati bravi? Ma siccome qui il fascismo è ancora tabù, si è verificata una cosa incredibile, una cosa da prima pagina. In qualsiasi paese civile si sarebbe fatta una campagna di opinione pubblica; l'avvocato di Tuti, arrestato, in processo, con la televisione mandata il giorno del processo per banda armata per le rivelazioni di un pentito, e tenuto due o tre settimane e scarcerato, senza riflettori nè televisione, per assoluta mancanza di indizi.

Allora ecco che non stiamo parlando di ipotesi di scuola, di casi limite, ma stiamo parlando di vicende, di pericoli che sono già largamente attuali. L'amico e compagno Boato constata una duplice natura in questa legge che è innanzi tutto volta ad accentuare il meccanismo perverso della delazione; e non ripeterò le parole di Beccaria, le citazioni di insigni giuristi fatte da Franco De Cataldo, le parole di Sciascia a prefazione della « Colonna infame » di Manzoni, non ripeterò i precedenti storici del pentimento — nulla di nuovo sotto il sole — raccolti in un libro sugli impunitari — allora lo Stato pontificio così li chiamava —, non ripeterò queste cose che sono state dette al Senato e alla Camera in precedenti dibattiti. Devo dire

che questa tendenza a incrementare il meccanismo perverso del pentimento, della delazione indubbiamente esiste, ma credo che l'altra finalità di cui parla Boato, quella di prendere in considerazione il rientro nella legalità, nella società, di gente che ha scelto politicamente il terrorismo, o non esiste o esiste in maniera insufficiente e rappresenta anch'essa un pericolo.

Torno alle cose che ho detto, alla mia convinzione, perchè anch'io come Boato credo profondamente che ci sia il problema di una soluzione politica del terrorismo, cioè alla convinzione che occorre recuperare una generazione intera di terroristi alla società civile e chiudere politicamente questo problema. Ma questo presuppone la sconfitta del terrorismo, la resa dei terroristi a fenomeno ancora in corso. Chi ci garantirà che la norma della dissociazione vale per il dissociato dal 1979? Ha ragione Boato a ricordare questi casi che sono quelli nei confronti dei quali c'è la diffidenza assoluta dell'ex partito della fermezza, finito purtroppo in questi giorni nel ridicolo più assoluto. Che cosa ne è di coloro che ci accusavano di trattare, quando dicevamo: dialogo e non trattativa, dopo le dichiarazioni di queste ultime settimane? Che cosa ne è di chi ci accusava di trattare quando dicevamo: mai trattativa, solo dialogo e poi per il resto davvero la fermezza della legge, del diritto, dopo questa legge, onorevole relatore Cioce, che è la legislazione della trattativa. Ma chi ci garantisce che varrà per quei dissociati e non anche per coloro che per avventura non si dissocieranno al solo scopo di riprendere le armi o di riorganizzare la clandestinità? Nessuno ce lo può dire. E allora per quei pentiti di cui parla Boato il problema è un altro, il problema è che in questo paese, — è ridicolo! — ormai siamo al punto che persone che hanno commesso 17, 18, 19 omicidi, decine di rapine e hanno organizzato bande armate, possono uscire, con questa legge, dopo sei-sette anni e ottenere per avventura anche prima la libertà provvisoria mentre persone che allo stato degli atti giudiziari non risulta che abbiano commesso alcun delitto, stanno dentro senza processo da quattro-cinque-sei anni. Questo è lo scanda-

lo di questo paese. E allora il problema è di politica giudiziaria e di politica penale sul terrorismo. Il problema di Bonavita non si risolve con la dissociazione e non è detto che otterrà la dissociazione Bonavita anche in base a questa legge; si risolve con lo svolgimento dei processi e con la sola attuazione del codice penale.

Il problema di persone che non hanno atteso queste leggi, non hanno atteso neppure il pentimento di Cossiga per dissociarsi, non si risolve automaticamente; del resto Fioroni è stato liberato prima che questa legge venisse fuori, ma ci sono altri, non pentiti ma dissociati, che concretamente, ogni giorno, nelle carceri dimostrano la loro dissociazione dal terrorismo e stanno in attesa di processo, nella complicità e nel silenzio di tutti quelli che siedono in questo Parlamento che con parole diverse, con espressioni diverse; richiamandosi a valori diversi, da quelli aberranti del Movimento sociale che ci invita alla pena di morte a quelli più vicini a me che mostrano di richiamarsi anch'essi a Beccaria anche contraddicendo Beccaria ogni giorno nella pratica quotidiana, tutti rimangono silenziosi e complici di fronte a questo crimine giuridico. Per cui persone che agli atti giudiziari nulla hanno commesso e compiuto, anche in base alle leggi speciali di cui quest'altra che approviamo oggi è soltanto un risvolto negativo, l'altra faccia della medaglia, possono stare in galera senza processo. Ma vi rendete conto che significa questa logica? Per colui che passa attraverso questa vicenda significa « bisogna ammazzare »; se ho avuto esitazione ad ammazzare, se ho fatto lotta politica, se ho buttato una bomba molotov sono stato un cretino, dovevo usare il *bazooka* e ammazzare perchè avendo buttato una molotov, non avendo ucciso nessuno, sto in galera sette anni cioè più di quanto vi starei se avessi ucciso, se avessi macchiato i marciapiedi di questo paese, uccidendo carabinieri e poliziotti, giudici e giornalisti. Questo è il messaggio che rischia di passare attraverso questa legge. E allora io dico: no a questa legge ma i processi subito; è ridicolo che chi è dentro per aver buttato una *molotov* sia giudicato a 7-8 anni, una *molotov* che

non ha ucciso nessuno, ed inoltre che gli siano imputati fatti non provati! Questo è il meccanismo perverso, assurdo della legge. Diceva Sciascia che questo del pentimento e della delazione è un effetto dell'inquisizione come la tortura. Abbiamo visto ricomparire la tortura. Ho presentato — signor Ministro della giustizia, su queste cose sono sempre estremamente cauto — poche interrogazioni e non ho fatto molte dichiarazioni. Però, c'è un fatto che ci ha colpito, signor Ministro della giustizia: voi mi dovete spiegare perchè lo stesso pentito, che ritenete attendibile quando vi denuncia delle persone, quando vi fa scoprire dei covi (e li trovate), ma anche quando vi dice senza che vi siano altri riscontri — al massimo ci sono soltanto indizi vaghi — che altre persone sono state complici del terrorismo, quello stesso pentito che è attendibile quando dice queste cose ai giudici, non lo è più quando dice che l'hanno torturato. Voi mi dovete spiegare perchè Savasta è credibile e degno di menzione sui giornali quando dice che Pace era membro delle brigate rosse e non è più credibile quando parla delle torture che ha subito e che hanno subito i suoi amici! È una strana, consentitemelo, concezione della attendibilità e della credibilità delle deposizioni di questi pentiti.

La verità è che stiamo mettendo insieme un meccanismo perverso. Mi auguro che dobbiamo conoscere soltanto una categoria di pentiti: i terroristi pentiti; e che non ci debbano essere in queste aule del Parlamento ministri pentiti per aver fatto questa legge sul pentimento, sottosegretari pentiti, forze politiche, relatori pentiti di questi meccanismi perversi!

Continuo a dire: per il rigore della legge, miglioriamo le misure del codice; la logica del codice, facciamo i processi che non si fanno. È vergognoso, indecoroso, indecente! Altro che Beccaria: siamo all'universo carcerario di Napoleone o prima, dell'*ancien régime*, quando la gente poteva stare una vita intera in galera senza che si potesse far nulla perchè lo stare in galera dipendeva soltanto dal volere del sovrano. Oggi i sovrani chi sono: i giudici? Le norme sulla carcerazione preventiva che avete portato a

10-12 anni? Certamente questo è il messaggio che passa, un messaggio per cui colui per il quale non ci sono prove che abbia commesso reati, non ci sono accuse di omicidio e in alcuni casi non è che non ci sono accuse di omicidio che non sono state provate: no, non ci sono proprio accuse di omicidio, ma soltanto di partecipazione o collaborazione a banda armata (e sono fatti che risalgono a 6, 7, 8 anni!), che non ha più nulla da pentirsi perchè tutto ciò che si doveva sapere si è già saputo, sta nelle galere della Repubblica. Oggi gli stessi sono autorizzati a dire: ho sbagliato, non ho ucciso nessuno. Questa è la cosa aberrante, folle della legge!

Non c'è bisogno delle norme sulla dissociazione. Ci sono alcune centinaia di dissociati che in qualsiasi carcere della Repubblica hanno mantenuto, a rischio della loro vita, comportamenti antagonisti a quelli dei brigatisti rossi, sono stati schiacciati per anni tra l'opposta pressione dei brigatisti rossi (alleati di camorristi e di delinquenti pericolosi: Vallanzasca, Colia) nelle stesse carceri di massima sicurezza e di quello Stato che gli chiedeva di pentirsi, e non avevano spesso niente di cui pentirsi. L'altra alternativa che avranno è quella di dover fare come l'« untorello » di Manzoni: di fronte a questa legge, inventarsi o andare a ripescare cose di 6, 7, 8, 10 anni fa (vicende secondarie, gente che magari si è tranquillamente e pacificamente reimmessa nella vita democratica, sociale e produttiva del nostro paese) per poter ripercorrere i gradini successivi di questa legge aberrante e folle e poter essere, se non il grande pentito, almeno il medio pentito e poter trarre qualche beneficio da questa legge.

Il diritto in questo paese scompare. Non ho bisogno di contrapporre i miei ideali, gli ideali di Cesare Beccaria, a quelli del Movimento sociale ma devo dire al senatore Rastrelli che non è la logica della vendetta quella che ci chiedono i familiari delle vittime del terrorismo. Ha citato Taliercio e il figlio di Taliercio: ho visto anch'io lo sguardo del figlio di Taliercio; uno sguardo di dolore non di odio, come ha detto il senatore Rastrelli. I figli di Taliercio, come

quelli di Bachelet, ci hanno consegnato un altro messaggio, che non è quello della vendetta. Non attendono nè vendetta nè delazioni ma uno Stato forte e autorevole, che sappia sconfiggere il terrorismo con la certezza del diritto. Può assicurare certezza del diritto uno Stato in cui si verificano o si sono verificati fatti come quelli dei giorni scorsi? E i colpi di spugna dati sulle incredibili leggerezze, quanto meno, tenute in momenti delicati e difficili, in cui il terrorismo montava nel nostro paese, nei confronti di ciò che accadeva nei servizi di sicurezza? Come non fare riferimento al dibattito che abbiamo avuto sulla strage di Piazza Fontana, a Parlamento riunito, e alla conclusione che esso ha avuto? Come non far riferimento ai titoli che ormai da tre settimane riempiono le prime pagine dei giornali sul caso Cirillo?

Se vogliamo dare una certezza ai familiari delle vittime del terrorismo, dovremo dare la certezza che il terrorismo sarà sconfitto e che sarà fatta giustizia con la forza del diritto di uno Stato che crede nel diritto. Invece (e questo è quello che innesca i processi più pericolosi, quelli per cui vedremo crescere le stragi nel nostro paese, aumentare, anche se per avventura sconfiggeremo il terrorismo, il numero dei morti ammazzati con le teste tagliate per le strade del nostro paese) questo è uno Stato che facilita sempre di più, con questi comportamenti mercantili, la convinzione che solo i rendimenti dei conti possono risolvere le questioni, che comunque sono autorizzati i rendimenti dei conti, sono un elemento ormai delle regole del gioco. E questo provvedimento si iscrive a pieno titolo in questa logica e contro questa logica noi ci battiamo con fermezza, con convinzione e con coerenza e non smetteremo di denunciarla rinunciando anche ad entrare nell'apparente, nella falsa dialettica dei mezzi sostenitori e dei mezzi avversari di questa legge o di alcune misure di essa.

La verità è che questa legge purtroppo, nonostante il travaglio che ha attraversato tutte le forze politiche, compresa la nostra, è soltanto l'ultimo anello di una lunga catena di errori legislativi sui quali — e que-

sto è il fatto grave — la classe politica nel suo complesso rinuncia a riflettere con la serenità e il distacco che sarebbero ormai necessari. Sarebbe ormai tempo di valutare con un esame sereno le conseguenze delle leggi speciali, di dire veramente in che misura ci hanno aiutato o ci hanno ostacolato nello sconfiggere il terrorismo; non sarebbe ormai tempo di discutere se la carcerazione preventiva è tollerabile ai livelli a cui l'abbiamo portata? Non sarebbe ormai tempo di riflettere sul fatto che mentre approvavamo quelle leggi speciali e subito dopo l'approvazione di alcune delle più gravi di quelle leggi speciali il terrorismo non solo non diminuiva e non veniva sconfitto, ma si diffondeva e si accresceva? **Vogliamo ricordare le date: 1976-1977-1978?** Nel 1978 abbiamo l'omicidio Moro e poi abbiamo anche momenti di separazione e di divisione interna fra le Brigate rosse, di dibattiti ideologici, abbiamo il diffondersi delle sparatorie e degli ammazzamenti. In che cosa ci sono state utili quelle leggi? Questo è un fatto. Approvate quelle leggi, non abbiamo avuto una repressione del terrorismo. Assistingo a questo fatto incredibile. Io sono stato la prima voce che ha preso atto in questo Parlamento che una di quelle leggi speciali (il fermo di polizia) era caduta. E ne davo atto al Governo, al Ministro dell'interno e alla polizia che avevano sempre guardato a quella misura con scetticismo e con diffidenza, anche se il Ministro dell'interno e il Governo nel suo complesso l'avevano difesa accanitamente. Avevo dato atto al Governo, dicevo, ma non c'è stato un dibattito su questo. Il Governo ha lasciato cadere quella misura come se si fosse trattato di un fatto di normale amministrazione.

Ma se l'ha lasciata cadere e non l'ha riproposta, due erano le cose: o era importante e allora bisognava riproporla, oppure bisognava rivendicarla, perchè era comunque un'indicazione politica importante. L'ha fatto, a nome del Governo, un oppositore, nel silenzio di tutti gli altri, salvo l'eccezione del senatore Valiani, che è intervenuto non in quest'Aula, ma sul suo « Corriere della sera », il giornale della P 2 e dei successori della P 2, a parlare, a piangere sul

fermo di polizia che per lui è un caro scomparso. Egli ha rimproverato il Governo e la polizia, che ne avevano fatto un uso così esitante e scarso. Credo che questo dovremmo fare e non posso che concludere dicendo: mi auguro davvero nell'interesse di tutti, ma non ho ragione di poterlo sperare, che questa legge non produca guasti ancora più gravi e che appunto, oltre alla categoria dei pentiti di cui abbiamo discusso, non ci debbano essere altri pentimenti anche su questi banchi per avere approvato questa legge sui pentiti.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Riccardelli. Ne ha facoltà.

\* **RICCARDELLI.** Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, anch'io ho firmato un emendamento simile a quello del Governo che, come è noto, tende a ripristinare, in materia di libertà provvisoria, il testo originario del Senato e cioè a limitare la concedibilità della libertà provvisoria per reati di qualsiasi gravità, commessi a scopo di eversione, ai casi in cui vi sia stata una collaborazione di eccezionale rilevanza.

Il fatto che io abbia firmato e sottoscritto questo emendamento però non significa che condivida la misura nel suo complesso: significa semplicemente che tra la proposta della Camera e quella del Senato scelgo il male minore. Non significa soprattutto — e nel momento in cui aderisco a questo emendamento sento la necessità di affermarlo — che non fosse necessario discostarsi, o discostarsi di molto, in materia specifica di libertà provvisoria, dai limiti fissati dal cosiddetto decreto Cossiga, aggiungendovi il solo caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6, cioè la concedibilità della libertà provvisoria nei casi in cui il magistrato possa prevedere l'applicabilità di una causa di non punibilità, che sarebbe stata del resto una esplicazione di un sistema già presente nel nostro ordinamento. Soprattutto non significa che io condivida l'ispirazione e il testo di legge nel suo complesso, che a mio parere è pieno di errori tecnici e perciò in molte

parti è oscuro e comunque è troppo generoso soprattutto per chi, pentito o non pentito, si è reso responsabile di gravi fatti di sangue.

L'impressione è di trovarsi di fronte — mi scusino il termine — a un'accozzaglia di proposte e sollecitazioni provenienti da parti diverse, che appaiono ispirate, più che dalla necessità di sconfiggere l'eversione, dalla esigenza alquanto diversa di far fronte all'incapacità dimostrata dallo Stato di dare alla crisi del terrorismo una risposta strategica complessiva in grado effettivamente di svuotare il fenomeno.

Che cosa doveva essere questa risposta politica? La prima risposta doveva consistere nel dimostrare con i fatti e non a parole che il nostro sistema, con tutti i suoi limiti e le sue manchevolezze, ha in sé la capacità di superare gli errori, le ingiustizie, i soprusi, lo squallore che troppo spesso e in troppi settori delle nostre istituzioni e della nostra società politica ogni giorno si producono. Ed è una risposta che non è stata neppure abbozzata, anzi non è stata neppure pensata se, al contrario, si è ritenuto che gli scandali vanno raffreddati in base a una logica di difesa delle contingenti maggioranze di Governo e che con la violenza criminale si può anche trattare quando ciò risponde agli interessi preminenti di chi è al potere.

La seconda risposta politica avrebbe dovuto portare l'attacco in quello che è il punto di forza forse centrale dello schieramento eversivo, il carcere, dove lo Stato — credo non sia esagerato affermarlo — ha una funzione di puro contenimento esterno e dove il Governo effettivo interno è affidato a patti di non aggressione, di divisione di sfere di influenza tra la criminalità mafiosa e la criminalità politica, il carcere dove si elaborano le strategie eversive, dove si decidono i più gravi attentati, dove si contesta non solo il diritto di dissociarsi e di collaborare con le forze di polizia e con la magistratura, ma dove si contesta anche il diritto ad essere semplicemente diversi, ad essere semplicemente neutrali nello scontro

tra la logica, la violenza delle organizzazioni criminali e le pressioni dei gruppi interni di potere.

Ma lo Stato non ha saputo o non ha potuto fare niente per disperdere questo focolaio di eversione e per garantire la sicurezza fisica e la libertà morale di chi vuole allontanarsi dalla logica della lotta armata, non ha saputo fare altro che ricorrere a un istituto improprio, la libertà provvisoria, al di là di ogni limite consentito non solo dai principi di diritto, ma direi — e chiedo ancora scusa per il termine — dall'umana decenza. Io credo che lo Stato abbia una certa ampiezza di disponibilità quando si tratta di reati che colpiscono specificamente la sua organizzazione; ma non credo che lo Stato possa disporre liberamente della pena che si è impegnato a irrogare quando è colpito un individuo, quando è colpito un gruppo familiare, quando è colpita la stessa società civile non solo nei suoi sentimenti, ma nella sua carne. In questi casi, se è necessario per una strategia complessiva ricorrere ad atti di eccezionale clemenza, è necessario che allora il potere politico se ne assuma la responsabilità con istituti come la grazia che prevedono oltre tutto il consenso preventivo delle persone direttamente offese e che potrebbero prevedere, attraverso il rapporto di responsabilità politica, una sensibilità verso la predisposizione, verso l'accettabilità da parte della gente, dell'opinione pubblica, della società civile, di questi atti di straordinaria clemenza.

Si ricorre alla libertà provvisoria in un caso in cui, in base agli altri benefici previsti, la liberazione condizionale e le attenuanti, già il periodo di carcerazione può scendere a tre anni e quattro mesi. Si dice: è esigenza di lotta al terrorismo. Ma c'è qualcuno in questa Aula e fuori di questa Aula che possa pensare che la sostituzione di una detenzione di tre anni e quattro mesi all'erastolo — e parlo dei casi più gravi, di attentato, di omicidio o di assassinio — non sia un incentivo sufficiente per determinare a qualsiasi dissociazione o a qualsiasi collaborazione?

E poi che beneficio è questa libertà provvisoria? Dal punto di vista soggettivo, dell'interessato, il beneficio è comunque uscire, ma obiettivamente la libertà provvisoria è un beneficio connesso alla possibilità che la decisione nel merito sia favorevole o sia modificabile in senso favorevole all'imputato. Quando ci troviamo in quei casi per i quali, per definizione legislativa, questi imputati sono pienamente confessi e hanno ottenuto il massimo delle attenuanti, a che serve la libertà provvisoria? A trasferire l'esecuzione della pena in un momento in cui ciò sarà più doloroso, nei confronti di una persona che forse è diversa. Non si segue neppure la logica della ricompensa verso chi collabora con lo Stato nella lotta al terrorismo, ma esclusivamente la logica del trasferimento ad altri tempi, ad altre persone, ad altri governi, ad altre maggioranze di uno scottante problema che non si è stati in grado di risolvere, il problema cioè di assicurare la sicurezza fisica e la libertà morale di chi deve essere detenuto.

La terza linea di azione politica avrebbe dovuto essere l'attacco al punto più debole dello schieramento terroristico. Mi riferisco alle frange di militanti, ex militanti, simpatizzanti che non si sono però resi responsabili di gravi fatti di sangue e che vivono pressati dalla minaccia della reazione, che si è scatenata con molta intelligenza politica e molta violenza da parte delle organizzazioni terroristiche, e da un apparato repressivo dello Stato che a volte è eccessivamente indulgente, a volte eccessivamente feroce e soprattutto, a volte, superficiale. Il modo avrebbe dovuto essere, a mio parere, quello della via giudiziaria e amministrativa. Accanto ai magistrati inquirenti specializzati e dediti quasi esclusivamente all'antiterrorismo, ci sarebbero voluti dei magistrati giudicanti.

Era il momento di cogliere l'occasione costituita dalla crisi del terrorismo per rivedere certe imputazioni, passate dall'associazione sovversiva alla banda armata, non per l'integrazione di ulteriori requisiti sul piano della prova, ma semplicemente per esigenza di termini di custodia preventiva. Era

il caso di rivedere ordini o mandati di cattura già emessi. E non lo dico in un senso aprioristicamente critico; capisco che il problema dello Stato, quando improvvisamente si trova di fronte ad un fenomeno turbolento, può essere quello di estendere al massimo la funzione degli strumenti di cui dispone, ma deve essere pur sempre però un'operazione limitata ai casi di emergenza per avere poi il tempo di predisporre mezzi normali di reazione e di difesa. Non possono restare l'ordine e il mandato di cattura strumenti normali di ricerca della prova. L'ordine o il mandato di cattura presuppongono già acquisito un sufficiente patrimonio probatorio. Forse la dissociazione potrebbe essere moltiplicata rivedendo con rigore nell'uno e nell'altro senso questo procedimento e queste imputazioni, dichiarando non punibile chi non avendo concorso tiene un certo comportamento. Dovrebbe poi essere rivisto anche un altro aspetto, le imputazioni nel merito per rivalutarle nel contesto effettivo in cui sono avvenuti certi comportamenti. Certe parole, certe riunioni, certi scritti nel 1968-70-71 avevano un significato e nel 1975-76-77 avevano un altro significato. Queste estensioni, che possono apparire come espressione di rigore repressivo, sono in realtà espressione di cecità perchè creano delle aggregazioni non volute e non danno scelta. Spingono certi ambienti verso una clandestinità più o meno totale e questa logica va rivista, evidentemente accoppiata a cause di non punibilità per i reati minori e ad attenuanti in casi di collaborazione. Ma le cause di non punibilità e le attenuanti non devono mai svilire l'interesse che è stato offeso. Sostanzialmente noi non abbiamo il diritto di valutare un omicidio tre anni e quattro mesi di reclusione o anche meno con la libertà provvisoria. Non esiste nella realtà questa possibilità di scelta. Invece con l'articolo 1 del disegno di legge, per non ripensare criticamente il modo in cui siamo passati dalla associazione sovversiva alla banda armata, pretendiamo in contrasto con qualsiasi regola di diritto e di buon senso di sottoporre ad una disciplina unitaria casi diversi come è quello degli articoli 270 e 270-bis

(associazioni sovversive) e 304, 305 e 306 (cospirazione politica mediante accordo), dichiarando non punibile chi non avendo concorso nella commissione dei delitti perchè l'accordo non è intervenuto tiene un certo comportamento.

Non ci accorgiamo che questi presupposti possono ricorrere per le associazioni sovversive, ma non possono ricorrere per l'accordo, per la cospirazione a mezzo di associazione o di banda armata. Infatti l'associazione sovversiva è un reato in se stesso compiuto, che ha come finalità la commissione di una serie indeterminata di reati e quindi è possibile rispondere di partecipazione ad associazione sovversiva e non del reato poi eseguito da parte dei consociati, perchè il reato-fine richiede una diversa risoluzione criminosa. Quando però andiamo nella cospirazione, questa è presa in considerazione per la risoluzione criminosa del reato-fine, cioè dell'attentato al Capo dello Stato o al magistrato, poichè è un reato contro la personalità dello Stato; il valore degli articoli 304, 305 e 306 è quello di anticipare la rilevanza penale della punibilità di questi atti fin dal momento in cui vi è l'accordo o fin dal momento in cui si costituisce un'associazione per commettere quel determinato reato.

Perciò non è possibile partecipare all'associazione e non concorrere nel reato per cui l'associazione è stata costituita. Quando si dice « non avendo concorso alla commissione dei delitti » dobbiamo domandarci cosa vuol dire questo legislatore. Io credo che il magistrato che si troverà di fronte a questo testo si troverà di fronte ad un rebus e volendo rispettare le sue competenze e ricavare effettivamente da questo testo un senso concreto non potrà ad un certo punto che chiuderlo e affidarsi ad una sua libera scelta. Non punibilità per che cosa? Per il reato associativo (articoli 304, 305, 306)? Ma il 304 esiste se, per esempio, il reato base non è stato commesso. Ma se vi è possibilità di non incorrere nel reato-scopo vuol dire che questo reato-scopo è stato commesso. E allora rispetto al reato-scopo in che consiste questo non concorrere? O si vuole esplicitamente allora dire — ma

questo lo si dovrebbe dire chiaramente con una scelta che sovverte tutti i nostri principi — che non è punibile chi non ha partecipato all'esecuzione materiale, all'azione materiale del reato, cioè che è abrogato, per quanto riguarda i reati antiterrorismo, il concorso formale.

E che significa per esempio alla fine del secondo comma: « comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda armata è stata formata »? Che significa: « compiuta l'esecuzione dei reati »? Se sono stati progettati dieci attentati e questo signore si ricorda di impedire il compimento del decimo assassinio, del decimo attentato, può godere di questa causa di non punibilità? E che significa che la non punibilità si estende ai reati commessi concernenti le armi? Se sono reati minori, per esempio una truffa, una appropriazione indebita, qual è la logica di questa disposizione? Che lo Stato ha necessità di dimostrarsi clemente solo per i reati gravi, ma se sono reati piccoli le pene si scontano. E che significa poi soprattutto « una collaborazione di eccezionale rilevanza »? Sono oscurità e categorie che attribuiscono al magistrato un potere che non è suo perchè il potere del magistrato si giustifica semplicemente con l'applicazione puntuale e concreta della legge. Sono disposizioni che provocano nei nostri meccanismi istituzionali il disordine delle competenze con delle conseguenze non indifferenti. Io sono convinto che tutti questi magistrati, ufficiali, corpi di polizia, la maggior parte utilizzeranno egualmente con buon senso e con correttezza queste immense, enormi possibilità, questi poteri senza controlli che gli sono affidati. Ma esisterà anche il magistrato che si convincerà di non poter essere sottoposto a controllo, di non dover rispondere a nessuno nell'esercizio di questi poteri. E questa ampiezza di valutazione, questa rivendicazione di assoluta discrezionalità nessuno ci garantisce che poi non sia trasferita ad altri campi come in effetti è avvenuto. Non si capisce perchè poi i magistrati per legge assolutamente liberi di scegliere il modo di esercitare il loro potere dovrebbero poi all'improvviso recuperare il senso del limite

quando invece di trovarsi di fronte alla delinquenza terroristica si trovano di fronte ad altri fatti politicamente o economicamente rilevanti.

Insomma il senso della mia adesione a questo provvedimento di legge è quello di un'adesione necessitata perchè, dopo oltre un anno di inerzia, è necessario mettere in moto qualcosa che approfitti della crisi in cui il terrorismo versa per sconfiggerlo, se possibile, per svuotarlo definitivamente. Ma non è possibile che noi questi risultati troppe volte, particolarmente in questo momento, li dobbiamo pagare con un costo che è quello di un abbassamento dei livelli del nostro sistema giuridico, che è quello dell'abbassamento dei meccanismi istituzionali, delle responsabilità politiche, delle competenze nell'ambito dello Stato.

Perciò, pur riconfermando il mio voto favorevole al disegno di legge come quello del mio Gruppo, ho sentito l'esigenza di esprimere queste critiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

**F I L E T T I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, *non solum sed etiam*, ovverossia al peggio non c'è fine. Ritenevamo troppo concessivo, estremamente lassista, deprecabilmente abdicativo il testo approvato dal Senato contenente provvedimenti premiali ed assolutori a favore dei terroristi pentiti. La Camera dei deputati, generosissima e munifica *mater*, dispensatrice di benefici e di perdoni, è andata oltre e ci ha trasmesso la nuova edizione peggiorativa della notte, licenziandola quasi furtivamente allorché le lancette dell'orologio di Montecitorio segnavano le ore 1,10 di venerdì 5 marzo 1982. In questa edizione il cedimento dello Stato al terrorismo non conosce limiti e barriere e colpisce negativamente l'opinione pubblica, già assai perplessa e scossa per il susseguirsi di avvenimenti davvero sconcertanti.

È da sottolineare che molti deputati, guidati da legittimo senso di ripulsa, hanno

avuto il pudore di non votare. Solo 343, raccolti con molta difficoltà e con il timore del difetto del numero legale, tra i quali due astenuti, si sono avvalsi del procedimento elettronico in sede di votazione segreta, mentre tutti gli altri, quasi la metà dei componenti dell'Assemblea, all'obbligo civile, morale e politico di esprimere il sentito convincimento, teso a respingere sdegnosamente l'aberrante normativa, hanno preferito sostituire il mugugno, la protesta formale e pilatescamente si sono resi uccelli di bosco, involandosi *ante tempus* verso le loro destinazioni.

Avverso il testo legislativo accolto dall'altro ramo del Parlamento vi è stata una pioggia di aspre critiche e si è manifestato un plebiscito di apprensioni e di proteste. E tosto che un deputato democristiano, l'onorevole Giuliano Silvestri, interrogato nel corso di una inchiesta giornalistica ha candidamente confessato che l'85 per cento dei deputati democristiani, in cuor loro, sono contrari perchè il progetto è fatto male, troppo estensivo, troppo rischioso, fondatamente vivacissima e risentita è stata la reazione di buona parte della stampa italiana che, a nome e nell'interesse della collettività i cui sentimenti e le cui opinioni recepisce, ha stigmatizzato l'operato della classe politica, evidenziando seri e allarmanti interrogativi, quali quelli che testualmente riteniamo conferente richiamare: « Che legislatori sono quelli che varano leggi cui sono contrari, ma solo in cuor loro? Perchè non devono dare libera manifestazione ai loro pensieri e ai loro sentimenti? Che cosa è che li trattiene dall'opporsi al varo di leggi fatte male, che magari possono recare un momentaneo sollievo alle tante piaghe di cui soffre il paese, ma sono immorali e urtano la coscienza dei cittadini e avviliscono la dignità dello Stato? Che cosa temono? ». Purtroppo il fenomeno del mormorio sotto banco, della sdegnosa ripulsa espressa a mezze parole e a fior di labbra, della soggezione alla voce del padrone, della supina obbedienza alle direttive di partito o di gruppo, dell'opportunistico squagliamento è prevalso anche in

sede di esame del testo *de quo* davanti alla Commissione giustizia del Senato, se è vero come è vero che, dopo gli ampi rilievi negativi enucleati e formulati da molte parti politiche nel corso di quattro sedute, si è finito con l'adottare la favorevole determinazione sulla base di un lievissimo scarto di voti (la differenza di un solo voto) senza l'apporto di alcuna modificazione.

Ci auguriamo che tutto ciò non avvenga in quest'Aula. Purtroppo lo squagliamento, l'assenteismo, il disinteresse si sono deprecabilmente verificati ieri e si verificano oggi nel corso della discussione generale. Il quasi vuoto che ci circonda è (scusatemi la espressione) una vergogna. Il tema che stiamo affrontando è di particolare delicatezza e di esiziale rilevanza, onde è doverosamente indispensabile che ciascun parlamentare si esprima e adotti le sue decisioni con elevato senso di responsabilità, senza alcun infingimento e con quel coraggio che deve sempre guidarlo in tutte le evenienze e particolarmente nell'adempimento degli atti che riflettono la tutela, la difesa delle istituzioni e dello Stato.

Ed è veramente strano che la stampa quasi totalmente ignori il dibattito di ieri al Senato. È un'applicazione emblematica del silenzio stampa o del silenzio rifiuto?

Nella relazione di minoranza e nell'intervento di replica che ho avuto l'onore di apprestare in sede di prima lettura ho ampiamente illustrato le ragioni che inducono la mia parte politica alla reiezione *in toto* del provvedimento che il Governo, con l'appoggio formale di larga parte delle rappresentanze parlamentari, intende licenziare a favore dei terroristi e degli eversori pentiti e correlativamente ho avuto modo di proporre la soluzione alternativa tesa a porgere una mano per la cessazione del triste fenomeno in dipendenza di comportamenti, di dissociazioni e di confessioni e di cosiddetti pentimenti da esplicitarsi in tempi brevissimi; e ciò con provvedimento legislativo concernente fatti criminosi già verificatisi ed avente natura eccezionale e carattere contingente e definitivo. Il mio Gruppo, infatti, ha proposto la riduzione di pena da un terzo alla metà per gli autori di reati eseguiti

a fine di terrorismo e di eversione, il perdono giudiziale per i minori e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione fino al minimo di anni 18 purchè si costituiscano, consegnino le armi e rendano completa confessione dei fatti criminosi nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della nuova emananda legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ove tale termine decorra inutilmente, la competenza dei reati commessi va demandata al tribunale militare che applica le norme del codice penale militare di guerra.

Non ripeterò stamane le considerazioni, le argomentazioni, le motivazioni già estrinsecate nella precedente occasione e ad esse interamente mi richiamo, nulla di importante essendosi nel frattempo verificato che possa giustificare un diverso atteggiamento ed anzi dovendosi ritenere che la sentenza resa nel processo relativo al sequestro Dozier, il nuovo arresto di alcuni brigatisti già scarcerati per effetto di pentimento e la falsa e calunniosa delazione posta in essere da sedicenti terroristi pentiti nei confronti di quattro sindacalisti romani e di un avvocato fiorentino incautamente arrestati ed indi rimessi in libertà, costituiscono realtà che esigono di non più insistere nel rischioso ed avvilente proponimento di nuovi provvedimenti per favorire la dissociazione e il pentimento al fine di combattere il fenomeno del terrorismo e dell'eversione.

Tuttavia qualche breve rilievo mi limiterò a farlo per focalizzare le storture e le carenze contenute nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e per sollecitare l'inderogabile necessità di quanto meno apportare a tale testo notevoli emendamenti, ove non si ritenga, come è auspicabile, respingere globalmente il disegno di legge.

Ad avviso della mia parte politica, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento investono *in pejus* l'intero provvedimento.

È particolarmente da respingere la norma che estende la non punibilità anche a coloro che si limitino a manifestazioni verbali di dissociazione che in concreto verrebbero a tradursi in comportamenti speculati ed apparenti, artificiosamente posti in essere e preordinati al fine del conseguimento della

impunità e con lo scopo di nuovi reclutamenti nell'organizzazione illegale dopo il rilascio.

Non è condividibile la previsione per la quale i provvedimenti premiali (non punibilità e riduzione di pene) sono concedibili ove i comportamenti previsti dalla legge siano tenuti dal dissociato, dall'informatore, dal pentito prima della sentenza definitiva di condanna, mentre è di tutta evidenza che semmai tali comportamenti non vanno esplicitati fino alla definizione del giudizio di Cassazione, bensì antecedentemente alla sentenza che, qualunque sia il grado, definisca il processo in corso all'entrata in vigore della legge avente per oggetto reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione.

Occorre modificare la formulazione dell'articolo 3 atteso che ai fini della concessione delle speciali misure premiali si passa da un rigido aggancio a dati obiettivi di effettiva collaborazione con la giustizia, a criteri di riferimento del tutto generici e soggettivi quale quello di rendere una non ben precisata piena confessione.

La nuova normativa sulla libertà provvisoria non può accettarsi perchè estende il beneficio in maniera assai pericolosa. Si tratta di un punto del disegno di legge particolarmente qualificante e di una soluzione di eccezionale gravità, sicchè è assolutamente necessario procedere ad una radicale emendamentazione.

È vero che su tale punto il Governo, recependo le nostre fondate critiche, ha presentato, successivamente al nostro, un emendamento all'articolo 6, volto alla concessione della libertà provvisoria in senso più restrittivo. È prevedibile che tale emendamento sarà accolto dal Senato, dando così ragione ad uno dei rilievi fermamente evidenziati dalla nostra parte politica; tuttavia la norma sulla libertà provvisoria rimane troppo concessiva e pericolosa, perchè il relativo provvedimento è ancorato all'insicuro presupposto soggettivo della probabilità della futura astensione del beneficiario dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività e non prevede coevamente alcune misure cautela-

ri, quali l'imposizione di obblighi e di divieti tesi ad evitare la fuga dell'imputato.

Non è minimamente conferente la disciplina della libertà condizionale che pone in condizione di affrancare dal carcere entro brevissimo tempo anche autori di efferatissimi delitti punibili con l'ergastolo. Anche l'anomalo istituto della revoca della liberazione condizionale a carico del terrorista falsamente pentito non può trovare consensi nel testo licenziato dalla Camera, perchè il provvedimento di revoca è subordinato all'accertamento giudiziale della falsità con pronuncia avente effetto di cosa giudicata, cioè ad un procedimento di lunghissima durata che ben può enuclearsi in un triplice grado di giurisdizione, con la conseguenza che il falso terrorista pentito, nell'attesa dell'acclaramento della falsità, continuerà a gabbarsi della giustizia e a godere per molti anni dell'immediata liberazione condizionale.

Una delle pochissime norme accettabili del disegno di legge, così come osservammo nella nostra relazione di minoranza, era quella relativa alla disposizione che aggravava la pena prevista dall'attuale articolo 684 del codice penale per il caso che la pubblicazione arbitraria di atti rifletta fatti concernenti procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. Puntualmente la Camera, pur dopo controprova mediante procedimento elettronico, trattandosi di buona norma, tesa a stroncare uno dei fini che si propongono i terroristi e cioè quello di pubblicizzare le loro azioni criminose, l'ha soppressa. Tranne che non si voglia giustificare il provvedimento di soppressione con l'opportunità di rinviare la disciplina in altra sede, ad una più organica regolamentazione globale del segreto istruttorio, la norma dovrebbe essere ripristinata nel testo già approvato dal Senato in prima lettura.

L'estensione delle misure premiali anche a reati consumati addirittura entro il 31 gennaio 1982, cioè in un tempo successivo al primo varo del provvedimento da parte del Senato, si traduce in una norma legisla-

tiva cosiddetta fotografica, dettata chiaramente dal fine di consentire l'elargizione di relevantissimi benefici ad autori di reati gravissimi e di comportamenti avvertatisi negli ultimi tempi, tra i quali è facile individuare persone e fatti ancorati al caso Dzier.

Un siffatto modo di legiferare è deprecabile perchè in esso ben possono configurarsi gli estremi di un'autorizzazione a delinquere nelle more dell'approvazione di un programmato ed annunciato provvedimento di clemenza.

È giusto pertanto fare marcia indietro e ripristinare l'originaria data del 12 settembre 1981 per l'applicabilità delle disposizioni formanti oggetto del disegno di legge, riducendo coevamente a sessanta giorni il termine per l'adozione dei comportamenti cui è condizionata detta applicabilità.

Questi sono i rilievi con le conseguenti proposte di emendamento che riteniamo di fare avverso il testo legislativo in corso di esame.

Ma unitamente a tali rilievi, con l'animo di rendere un servizio e nella speranza di indurre l'autorevole Assemblea a ponderate riflessioni e ad altrettanto ponderate decisioni, ci sembra opportuno sintetizzare *de relato* le critiche, le perplessità, i dissensi che parlamentari di vario colore, avvocati e giuristi, la stampa e l'opinione pubblica in genere hanno manifestato a seguito del varo del testo legislativo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

Non pochi parlamentari e politici, una volta fautori delle tesi pro terroristi pentiti, hanno avuto ripensamenti e pentimenti, recependo abbondantemente le osservazioni, le discrasie, i timori, i pericoli *ab origine* posti in luce dalla mia parte politica e ampiamente enunciati dai senatori missini nella relazione di minoranza e negli interventi in sede di prima lettura del provvedimento legislativo.

Primo tra tutti il senatore Vitalone, presentatore del disegno di legge n. 1412, contenente misure penali, processuali e penitenziarie relative al terrorismo e all'eversione

dell'ordine democratico, il quale dichiara che i tratti ispiratori della sua proposta sono stati stravolti e aggiunge che all'atteggiamento di clemenza dello Stato i terroristi hanno risposto alzando il dito e che oggi, dopo i recenti successi, proporre uno Stato non più clemente ma arrendevole è un errore politico e psicologico. Il Presidente della Commissione giustizia della Camera, il socialista onorevole Felisetti, ammette che il testo legislativo non gli piace e si chiede dove sia finito il partito della fermezza. Anche Giacomo Mancini dice la sua parola e teme che di questo passo Savasta sarà nominato capo dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma. Il comunista deputato Luciano Violante, ex magistrato, è del parere che il Governo ha condotto la questione in modo pessimo, alternando permissivismo e facilità. A lui fa eco Massimo Cacciari che, rilevato che quella sui pentiti è una legge di emergenza, si domanda: chi decreterà domani la fine dello stato di emergenza e con quali criteri? Publio Fiori, il deputato che nel 1977 ricevette sotto casa dalle brigate rosse undici pallottole, con mera indignazione si domanda ed esclama: « Ma quale perdono? Quali pentiti? Qui ci manca solo che li mandino in crociera premio! La verità è che lo Stato, proprio nel momento in cui arresta gli assenteisti, scende a patti con il terrorismo e mostra la sua debolezza ».

Giuliano Silvestri — lo abbiamo ricordato prima — afferma che il progetto è fatto male, è troppo estensivo, troppo rischioso e che l'85 per cento dei parlamentari democristiani è contrario in cuor suo.

Leonardo Sciascia sulla « Gazzetta del Mezzogiorno » dell'8 marzo ci fa conoscere che, dopo aver votato a favore di alcuni emendamenti proposti dai radicali e dagli indipendenti di sinistra alla legge sui pentiti, era uscito dall'Aula di Montecitorio avendo avvertito che tentare di emendare qualche punto della legge era un modo di accettarla e che invece bisognava non partecipare, uscire dall'Aula, non essere presenti alla commissione di un tale misfatto giuridico, di un tale attentato alla Costituzione della Repubblica. Egli riferisce che, stan-

do nel cosiddetto transatlantico, mentre si votava in Aula, da deputati che andavano e venivano dall'Aula sentiva commentare la legge con ripugnanza, con disprezzo; e specialmente da coloro che la votavano e che la vedevano come una degradazione, ma la consideravano ineluttabile. Ma, aggiunge, appunto a questo porla come ineluttabile bisognava ribellarsi poichè proprio considerandola ineluttabile si sancisce una vittoria delle brigate rosse. Altro che non trattare con uomini che hanno le mani lorde di sangue (frase pronunciata al vertice del Governo della Repubblica poche ore dopo la cattura di Aldo Moro)! Si è trattato, si sta trattando, si continuerà a trattare!

Ma anche nell'ambito del Senato notevoli sono le critiche contro il testo trasmesso dalla Camera.

Il senatore Valiani dichiara inammissibili alcune modifiche, tra le quali quella che estende la non punibilità a chi, anzichè confessare tutto, si dissocia solo da una banda armata limitandosi a semplici manifestazioni verbali e quella che indiscriminatamente prevede la concessione della libertà provvisoria.

Anche i senatori comunisti Benedetti e Graziani e gli indipendenti di sinistra Anderlini, Gozzini e Riccardelli hanno avvertito e denunciato l'iniquità della indiscriminata elargizione della libertà provvisoria. Per il senatore Branca questa è nient'altro che una mancia per l'assassino, come al ristorante. I senatori democristiani Di Lembo e Calarco a loro volta riconoscono che l'opinione pubblica non è favorevole ad una legge che premia i pentiti, ma per loro si deve parimenti correre il rischio di essere impopolari pur di perseguire, a loro avviso, il vantaggio della collettività e per evitare che alla fine le misure premiali siano, per il trascorrere del tempo, estese ulteriormente ad altri reati nel frattempo verificatisi.

Il repubblicano senatore Gualtieri non appare molto d'accordo con il presidente del Consiglio senatore Spadolini, che vorrebbe approvata definitivamente la legge a scatola chiusa, e parla della necessità di ap-

portare al testo alcune modifiche. Il liberale Aldo Bozzi su « Libro aperto » ha scritto che il disegno di legge che premia i cosiddetti pentiti non solo è una forma di riconoscimento del terrorismo, ma si abbandona all'illusione che lo si possa sconfiggere deturpando principi fondamentali della Costituzione e del processo penale; illusione perchè uno Stato che si degrada segna un punto a vantaggio del terrorismo. In sostanza, vi è una abdicazione del poco di Stato che esiste.

Il radicale senatore Spadaccia che abbiamo testè sentito ha tuonato contro il testo legislativo in discussione.

I miei colleghi di Gruppo, senatori Mitrotti e Monaco, intervenendo in Commissione giustizia, e Pozzo, Pistolese, Marchio, gli stessi senatori Mitrotti e Rastrelli, partecipando attivamente al dibattito in Aula, hanno esaminato il testo di legge aspramente criticandolo nel suo complesso e nelle sue specifiche articolazioni. Fermamente contrario al provvedimento è il senatore Crollalanza, prestigioso presidente del mio Gruppo, al quale mi permetto rivolgere vivissimi ringraziamenti che estendo a tutti gli altri colleghi di Gruppo per essermi stati tutti sempre affettuosamente vicini e solidali, rendendomi più facile e meno gravoso l'incarico affidatomi di approntare una relazione di minoranza e di condurre i lavori atti a sottolineare le incongruenze, le anomalie e le aberrazioni del provvedimento e a pervenire quanto meno all'attenuazione dei suoi deleteri effetti.

Parimenti convinta e decisa oppositrice del disegno di legge è tutta la classe politica missina che, con gli ampi interventi pronunciati alla Camera dei deputati ed in tutte le occasioni dal segretario nazionale del partito, onorevole Almirante, e da molti altri parlamentari e militanti, ha stigmatizzato e respinto qualsiasi permissivismo e cedimento a favore dei terroristi che non meritano alcuna clemenza per gli orrendi delitti e gli assassini commessi e che non sono minimamente credibili per assunti pentimenti manifestamente pretestuosi ed artificiosi.

Lo stesso ministro di grazia e giustizia onorevole Darida e il sottosegretario senatore Lombardi hanno riconosciuto che il Governo non ha espresso parere favorevole su tutte le modifiche introdotte nel testo legislativo. Nonostante che avvertano dubbi e perplessità hanno sollecitato il varo del disegno di legge senza alcun ulteriore emendamento, seppure *in extremis* un emendamento il Governo ha finito per proporlo.

Il sottosegretario Sanza non può non ammettere che l'opinione pubblica è fortemente impressionata per il fatto che un terrorista come Savasta, autore confesso di 17 omicidi, possa trovarsi in libertà tra pochissimi anni grazie ad una legge sui pentiti. Egli rileva (vedasi « Il Messaggero » del 18 marzo) che « il fatto che ottusi e spietati portatori di morte, il cui unico coraggio è stato quello di infierire su persone inermi, possano tornare presto in libertà è un pensiero atroce ». « È questa » — il dubbio l'assale — « la ragione vera, morale prima che giuridica, che rende tanto tormentato il varo della nuova legge sui pentiti ».

Il senatore Scamarcio, altro sottosegretario al Ministero di grazia e giustizia, in una intervista resa all'« Europeo » il 5 marzo, dopo avere manifestato l'avviso che la legge sui pentiti va fatta con rischio e con molto coraggio, perchè lo Stato si è lasciato sorprendere dal fenomeno brigatista e deve rimediare ai suoi errori per i quali hanno pagato le forze di polizia, i magistrati e i cittadini, non ha potuto nascondere il disorientamento nell'opinione pubblica, atteso che ciascuno di noi potrà vedere, magari accanto al proprio ombrellone nella spiaggia, un personaggio come Antonio Savasta o Michele Viscardi, che hanno confessato agguati e omicidi e che potrebbero passare dall'ergastolo alla libertà quasi immediata.

Ultimo, ma non per ragioni di merito, il socialdemocratico senatore Cioce, ottimo presidente della Commissione giustizia del Senato che in cuor suo non condivide il provvedimento legislativo *in fieri*, ha rilevato in Commissione che le modifiche apportate dalla Camera, in taluni casi di ampia portata, impongono particolare riflessio-

ne sulle loro conseguenze, seppure nella sua sintetica seconda relazione di maggioranza, dopo aver lumeggiato che la linea politica che sottende alcune norme si può condividere o meno, ha finito, per noi a torto, con l'adeguarsi al disegno governativo, sostenendo che modificare ancora una volta questo, rivederlo al Senato per ulteriori modifiche, significherebbe non soltanto perdere ancora del tempo ma soprattutto frustrare in maniera forse irrimediabile gli scopi che con esso si intendono realizzare.

Le critiche provengono anche e con maggiore intensità da buona parte della stampa, dall'opinione pubblica, da avvocati e da giuristi.

Ernesto Galli Della Loggia sulla rivista « Europeo » che porta la data del 29 marzo scrive: « All'apparenza con la legge sui pentiti lo Stato italiano offre ai suoi nemici le condizioni allettanti di una resa. In realtà l'impressione è che essa rappresenti la conclusione esemplare dell'ambiguità e dell'incertezza morale con cui la classe politica, e più in generale l'intera classe dirigente del paese, ha affrontato e vissuto la vicenda del terrorismo. Tutto cominciò e in un certo senso finì con Moro. Cominciò con Moro — egli precisa — dietro il paravento della fermezza, il balletto dei contatti e delle trattative, la girandola dei canali e degli intermediari. Fin dall'inizio la fermezza mandò un suono incrinato e la contrattazione invece che una virile presa d'atto dei rapporti di forza sfavorevoli fu intrigo oscuro. Anche con il terrorismo la classe politica adottò i suoi comportamenti di sempre, aiutata in ciò dai terroristi, buona parte dei quali — lo si comincia a sapere adesso — aveva la sua stessa propensione per lo scambio, per il tentare di mettersi d'accordo, naturalmente con il sottinteso di riuscire alla fine a mettere nel sacco l'avversario. E se con Moro la prima volta fu la tragedia, la seconda, con Cirillo, la bugia, i soldi e i buoni uffici della camorra sono serviti ad accomodare le cose... La legge sui pentiti chiude il circolo, ha quasi l'aspetto della trattativa *in camera caritatis* con cui si cerca di far tornare i conti con la maggiore soddi-

sfazione di tutti. In fondo è un episodio della lottizzazione generale. Questa volta vi prendono parte, come hanno sempre desiderato, anche i terroristi ».

Antonio Gambino sulla « Repubblica » del 16 marzo, dopo avere espresso il parere che risultati positivi sarebbero stati frutto di norme già contenute nella legge Cosiga, osserva che spingersi oltre nella speranza di dare l'ultimo colpo al partito armato rischia di servire solo a creare gravi tensioni sociali e ad incrinare l'immagine dello Stato di diritto; obiettivi questi che le brigate rosse hanno sempre cercato di raggiungere.

Sono di particolare significato le considerazioni che l'autore dello scritto fa sugli effetti del complesso delle norme sui pentiti: « Persone che fino a tempo fa » — egli dice — « non solo hanno imbracciato il mitra ma lo hanno usato sparando contro magistrati, uomini politici e poliziotti e uccidendo a sangue freddo i loro prigionieri (e le rivelazioni di Savasta ci hanno ricordato il modo in cui queste esecuzioni venivano effettuate) tornerebbero in libertà nel giro di pochissimi anni e forse di pochissimi mesi. Una situazione che non solo offenderebbe duramente il comune senso della giustizia, ma potrebbe creare incidenti di eccezionale gravità. Che cosa succederebbe, infatti, se un qualsiasi cittadino o peggio un parente delle vittime del terrorismo si trovasse, faccia a faccia, in un luogo pubblico con l'autore "pentito" di uno di questi delitti? E che reazione si potrebbe innescare se, nel caso di un nuovo rapimento o assassinio, una parte dell'opinione pubblica si ricordasse che criminali non meno spietati, solo perchè hanno collaborato, vivono indisturbati a casa loro, magari a poche centinaia di metri di distanza? Non è in questo modo che si pongono le premesse per certe reazioni aberranti che invece è interesse di tutti prevenire? La legge sui pentiti è, pertanto, mal formulata e male ispirata ».

Domenico Bartoli sul « Tempo » del 13 marzo sottolinea che « è grave che si rinunci a punire severamente i colpevoli di grandi crimini. È pericoloso per di più: una vol-

ta usciti dal carcere, dopo pochi anni quelli che furono sedotti dalla tentazione della violenza e della rivolta, non avendo espiato le proprie colpe, possono cadere di nuovo nel fosco labirinto delle congiure. Anche se l'estendersi del pentimento fa cadere a pezzi la leggenda di terribile invincibilità che circondava il nome dei brigatisti ancora fino a pochi anni fa, si rischia di veder tornare sul sentiero di guerra alla prima occasione quelli che tanto poco hanno pagato o pagheranno per i loro delitti ». E la conclusione è estremamente amara: « Eppure, nonostante questi pericoli, nonostante la repugnanza, morale prima che giuridica, di fronte al trattamento di favore concesso a chi ha ucciso freddamente più volte, bisogna riconoscere che lo Stato si trova in uno stato di necessità, deve accontentarsi di sapere dopo dai pentiti quel che non può conoscere prima ».

Alberto Giovannini, su « Vita » del 10 marzo, traendo occasione dal pentimento del professor Enrico Fenzi, commenta che il verbo « badogliare », che al momento della resa dell'Italia a Cassibile era stato coniato dagli inglesi, viene ora coniugato con affannato impegno dai molti piccoli Badoglio delle BR e di altri gruppi o gruppuscoli della « rivoluzione comunista ».

In sostanza, però, non si tratta di pentiti, ma di personaggi, sul tipo appunto del Savasta, del Fenzi, che invitano i compagni alla rinuncia in quanto l'esperienza ha dimostrato che la lotta armata è al momento almeno destinata ad essere sgominata.

Non si tratta di un pentimento che comporti la condanna del terrorismo, ma deriva da una tardiva e opportunistica convinzione sull'inopportunità di continuare una lotta che al momento è destinata al fallimento.

In ultima analisi, i cosiddetti pentimenti di vertice, ormai epidemici, rischiano di avere un solo pratico risultato: quello di stornare l'ergastolo dalla testa di un Savasta che, stando alle accuse, dovrebbe rispondere di 17 omicidi, e magari di procurarlo, se non si pente, al professor Toni Negri, mentre la manovalanza, i veri o presunti fian-

cheggianti, le cosiddette « talpe », che non sono in grado di fare rivelazioni o denunce sono fatalmente destinati a subire le condanne, senza quegli « sconti » di cui i capi, che li hanno arruolati o utilizzati, possono godere proprio perchè hanno denunciato i gregari. È proprio quanto è avvenuto nel processo contro i rapitori del generale statunitense Dozier, laddove i capi sono stati premiati e i subalterni inguaiati e particolarmente l'infermiere Zanca, soggetto passivo delle brigate rosse, che non ha potuto collaborare con la polizia, è stato condannato ad una pena quasi uguale a quella di Savasta che, per di più, per effetto dell'entrata in vigore della legge sui pentiti, verrebbe a godere di un trattamento di ulteriore smisurato favore fino a circolare liberamente per le vie di Verona dopo qualche decina di mesi.

E lo stesso Giovannini, in uno degli « appunti » sul medesimo giornale « Vita » del 4 marzo, già aveva obiettato che « comunque, visto che il pentimento, secondo gli ambienti ufficiali, ottiene risultati positivi e probabilmente determinanti nella lotta contro la criminalità politica, perchè non si applica questa generosa sanatoria anche a quella comune? Non è che "mafia" e "camorra" tra Sicilia, Calabria e Napoli abbiano per la vita umana un rispetto maggiore di quello dei brigatisti! Anzi, nella sola Napoli, andando avanti di questo passo, l'anno di grazia (ai "pentiti") 1982 potrebbe registrare dai 300 ai 400 morti ammazzati. D'altro canto, se Antonio Savasta, con 17 morti sulla coscienza, si è pentito, non si vede perchè, facilitato da una leggina *ad hoc*, non potrebbe pentirsi anche "don" Raffaele Cutolo. Il pentimento, come la legge, dovrebbe essere uguale per tutti. Anche perchè, con questo principio veramente rivoluzionario, Beccaria alla mano e Parlamento alle spalle, la criminalità potrebbe, in prospettiva, aspirare all'autogestione (naturalmente sotto il controllo dello Stato) dei delitti e delle pene ».

Luigi Irvi sull'« Europeo » del 5 marzo rileva che via via che gli articoli superavano l'esame del voto alla Camera i deputati in

Aula non potevano non avvertire una sensazione di disagio, un dubbio angoscioso. Ognuno di essi aveva potuto documentarsi, cifre alla mano. Gli articoli che stavano approvando avrebbero restituito la libertà a troppa gente: sette superpentiti (oltre a Savasta per il quale, catturato da poco, ci vorrà più tempo), Viscardi, Barbone, Morandini, Roberto Sandalo, Aldo Tisei, Patriarca e Patrizio Peci; 70 pentiti di minore rilievo, 58 terroristi che hanno dichiarato in istruttoria di dissociarsi dalla lotta armata e 17 donne militanti nelle BR. In tempi successivi, su 3.200 detenuti per reati a sfondo politico si calcola che i benefici di legge saranno goduti complessivamente da circa 600 terroristi. L'articolista aggiunge che i giudici più esperti in materia di terrorismo intravedono già all'orizzonte un possibile pericolo: « e se i brigatisti imparassero anche loro ad usare l'arma affilata del pentimento? ». Il rischio concreto — sottolinea — è quello di imbattersi in falsi pentiti, brigatisti, che hanno ricevuto dall'alto nuovi ordini pur di riguadagnare al più presto la libertà, che non esitano a simulare il pentimento, raccontando cose che non danneggino troppo l'organizzazione.

Non pochi avvocati e giuristi sono contrari al disegno di legge del quale ci occupiamo. In aggiunta ai richiami fatti nella precedente relazione scritta citiamo, ora per tutti, Oreste Flammini Minuto, difensore del sindacalista Luigi Scricciolo, che ha avuto modo di dire che la mitomania dilagherà e che ci sarà gente che per uscire di galera inventerà orribili reati da confessare. Eduardo Di Giovanni, difensore di molti brigatisti, afferma che « questa legge è una barbarie, serve solo a dare l'impunità ai grandi criminali ». Uno dei più famosi penalisti italiani, Odoardo Ascari, parte civile in alcuni dei principali processi di terrorismo, compreso quello per la strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro, è dell'opinione che il senatore Spadolini, che sottoscrive il disegno di legge *de quo*, si sia ispirato in qualche modo alla famosa « amnistia Togliatti » del 1946, che consentì la liberazione di tutti i partecipanti alla guerra civile che erano stati arrestati per crimini di guerra.

**Presidenza del vice presidente FERRALASCO**

(Segue F I L E T T I) . Secondo il suo pensiero, siamo gli unici in Europa e nel mondo, gli unici veri inventori di un nuovo diritto che non trova riscontro nella storia. I tedeschi hanno dato poteri assai più ampi all'Esecutivo, guardandosi bene dal codificare l'impunità del pentimento che avrebbe distrutto le fondamenta stesse del loro Stato. In Italia, la patria di Machiavelli, si dimentica il sommo ammonimento di Machiavelli al principe: « non fare concessioni, non fare deroghe perchè, se ne fai una soltanto, non sai dove ti arresterai ». Tuttavia il predetto avvocato conclude: « Pur di fronte ad una legge così scandalosa, non è da prevedere un ripensamento delle parti politiche. Sono sicuro che coloro i quali si vergogneranno di questa legge al massimo non andranno in Aula a votare e si daranno ammalati. Non resta che sperare in un intervento *in extremis* del Presidente della Repubblica ».

Per finire attingiamo a due accorate espressioni che provengono rispettivamente da un uomo della strada e dal padre di una delle vittime del terrorismo. Il primo ci ricorda la favoletta del lupo che si era andato a confessare. Alla richiesta del confessore se fosse pentito, aveva risposto che si era veramente pentito. Subito dopo però aveva sollecitato il confessore a far presto perchè aveva sentito dei belati. La favoletta si addice alla legge in esame perchè tra non molto potremo ritrovarci dei « pentiti riciclati » rimessi a nuovo e poi pronti a pentirsi nuovamente. Il secondo è il padre di Walter Tobagi che drammaticamente ha affermato: « preferirei la morte alla notizia che gli assassini di mio figlio sono tornati in libertà ».

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, chiudo così gli ampi richiami delle opinioni altrui che doverosamente ho avuto l'onore di fare, con il convincimento di avere evidenziato che le

critiche, le preoccupazioni, i timori, i dissensi sostenuti ed espressi dalla mia parte politica in ordine al proponimento di varare un testo legislativo sui terroristi pentiti in termini di resa incondizionata trovano piena conferma nelle dichiarazioni ed ammissioni, più o meno chiaramente o larvatamente estrinsecate, di parlamentari di ogni colore politico, di scrittori e giornalisti, di avvocati e giuristi, di liberi cittadini, dell'opinione pubblica in genere. Tali dichiarazioni ed ammissioni condividono le tesi missine che in tutti i tempi si sono ispirate all'esigenza di una lotta senza quartiere contro il terrorismo, senza mai deflettere, senza mai indulgere, senza mai concedere. Tutto ciò ci è di conforto e quasi di orgoglio nell'ora difficile e grave che volge.

Prima di pronunciare il sì, prima di varare un *monstrum* legislativo, teniamo presenti i sentimenti accorati di quel padre che la mano crudele di un assassino terrorista ha privato del figlio. Facciamo sì che lo Stato non patteggi, non abdichi, non ceda al terrorismo! Non dimentichiamo che il terrorismo non è un semplice problema di polizia: è un problema sociale e culturale che non si risolve con leggi lassiste elargitrici di impunità e di perdoni, ma esige una politica di ampio respiro e di specchiata onestà, atta a rimuovere le cause economiche ed ideologiche che lo hanno generato e tuttora lo alimentano. (*Applausi dall'estrema destra. Molte congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E** . È iscritto a parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

**B E N E D E T T I** . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il testo unificato dei disegni di legge sui terroristi pentiti torna all'esame della nostra Assemblea mentre si è accresciuto nel paese un dibattito la cui ampiezza dà la misura dell'estrema sensibilità dell'opi-

nione pubblica verso gli aspetti più delicati di questa materia. L'opinione pubblica esplora le motivazioni più recondite, gli elementi più diversi, il dibattito di stampa li raccoglie offrendo un contributo alla discussione del Parlamento. Noi dobbiamo tenerne conto, proprio mentre ci muoviamo fra due necessità: quella di trarre dal giudizio politico di sintesi sul fenomeno del pentimento le conseguenze sul piano legislativo; quella di assicurare i caratteri di generalità e di astrattezza, tipici ed irrinunciabili della legge, ad un testo legislativo che si alimenta ogni giorno di nuovi spezzoni di verità, di nuove biografie e deve conciliare astrattezza e generalità con i tempi necessariamente brevi dell'efficacia che gli viene conferita. Ogni giudizio politico è tale se procede ad un continuo aggiornamento sulla realtà del fenomeno da definire. La discussione di questa legge, nell'insieme delle sue previsioni e, oggi, nelle specificità delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, deve quindi avere come punto centrale l'analisi e la valutazione della fase presente della lotta al terrorismo e della crisi del terrorismo stesso. Su questa premessa la risposta giuridica, aspetto della più vasta risposta politica, deve sapere attrezzare la capacità di prevenzione e di difesa dell'ordinamento. Noi vediamo nell'ispirazione di fondo di questa legge le ragioni della sua estrema validità.

Questo nostro giudizio si fonda sulla limitata efficacia nel tempo e nasce dalla rilevazione della crisi che, maturata da tempo, è esplosa in tanta parte delle bande armate della eversione terroristica. I due aspetti, rivelazione della crisi e attribuzione di efficacia limitata nel tempo alle norme finalizzate ad approfondirla, sono strettamente connessi e interdipendenti. Con queste premesse noi abbiamo già fatto in Commissione e qui rinnoviamo una critica severa alla modificazione introdotta alla Camera dei deputati con una sorta di pericolosa liberalizzazione dell'istituto della libertà provvisoria della quale noi abbiamo avvertito il grado di delicatezza se non di possibile rischio.

Non mi pare si possa condividere il rilievo fatto ieri dal senatore Jannelli. Se parliamo del contributo di eccezionale rilevanza, con previsioni specifiche e con apposita collocazione in un separato comma, è evidente che vogliamo esigere dal relativo comportamento un *quid pluris* rispetto alle altre ipotesi disciplinate dall'articolo 3. Il giudice dovrà accertare i contenuti e le conseguenze di tali ulteriori comportamenti.

Della libertà provvisoria parlerò meglio tra poco. Voglio dire adesso che questa critica rigorosa e ferma ci ha reso convinti della necessità di ripristinare il testo del Senato, trattandosi di un punto di essenziale rilievo politico. Ma proprio il fatto che noi abbiamo concentrato soltanto su questo argomento le nostre proposte di emendamento è la riprova della piena consapevolezza che avevamo e conserviamo della urgenza dell'approvazione della legge, urgenza misurata e resa evidente appunto dalla sua validità e dalla sua necessità.

Credo che mai come in questa materia la rilevazione legislativa di un fenomeno, appunto quello che viene comunemente definito come pentimento, debba attenersi a connotazioni di laicità. Di fronte alle molteplici e complesse motivazioni del fenomeno del pentimento, di fronte alle tante possibili sfumature e aggregazioni di simili motivazioni, il legislatore ha il compito di mettere a fuoco soltanto il comune denominatore reperibile in ciascuna delle tante, delle centinaia di motivazioni del pentimento. Questo comune denominatore è il riconoscimento, la presa d'atto del fallimento del tragico disegno della lotta armata. È questo l'elemento comune che ha dato al pentimento una vera caratteristica di massa rispetto al fenomeno del terrorismo. In questo elemento la crisi del terrorismo trova origine e causa.

La crisi c'è, ma questo non deve indurre ad abbassare il livello della lotta contro il fenomeno terroristico che si avvale ancora di strutture e complicità non indifferenti e purtroppo, quanto al terrorismo nero, di amare conclusioni giudiziarie. Ma se dalla crisi nasce la scelta del pentimento, questo significa che il legislatore ha il dovere, at-

traverso disposizioni che colgano la realtà attuale del fenomeno, di assicurare in tempi brevi sbocchi e vie di uscita. E questo non già come premio al pentimento in sè, ma nella considerazione dei delitti futuri che il pentimento può contribuire ad impedire.

La risposta che questa legge intende dare è quindi una risposta di intelligenza e di fermezza rispetto al fenomeno terroristico. Nasce dal fatto che il fenomeno del pentimento ha continuato a manifestarsi, è diventato sempre più evidente, nonostante le sanguinose rappresaglie di tipica ideologia nazista attuate nelle carceri e con l'assassinio di Roberto Peci al quale si è voluto attribuire il carattere di macabra intimidazione. Questo è il punto.

Il pentimento, la presa d'atto del fallimento del disegno della lotta armata è stata ed è più forte della intimidazione attuata attraverso la pena di morte. Questo è l'aspetto di fondo che purtroppo qualcuno vuole ignorare. È stata la fermezza dello Stato, delle masse popolari, delle forze dell'ordine, della magistratura a far precipitare le componenti di questa crisi.

Del resto quando vi sono stati cedimenti dello Stato, come durante le torbide vicende dell'Asinara e del carcere di Trani, si è avuta subito una risposta arrogante e tragica dei terroristi.

Ho sentito qui richiamare una dichiarazione attribuita al nostro compagno onorevole Violante. Credo che a questo abbia voluto riferirsi il compagno Violante quando ha parlato di un comportamento contraddittorio, vuoi lassista o vuoi fermo, del Governo e dei governi che si sono succeduti. È stata, quindi, necessaria la fermezza contro il terrorismo e la fermezza nell'assicurare alla sua repressione giudiziaria tutte le garanzie previste dall'ordinamento.

Per questo, quale che sia la verità che pur bisogna accertare in ogni sede e con tutti gli strumenti consentiti di indagini e di inchiesta, certo è che chi possa eventualmente aver dato causa a fatti di illegalità verso terroristi arrestati, se ciò è accaduto, ha oltretutto fornito ai terroristi che non si dissociano e non collaborano

un alibi inatteso, ma diciamo pure un alibi che, al di là della vicenda, è del tutto improduttivo.

Detto e ribadito questo sulla necessità e sull'urgenza della legge, bisogna vedere qual è il punto che politicamente la qualifica e quindi le conferisce ulteriori ragioni di necessità e di urgenza. Il punto è l'ancoraggio alla svolta realizzata con la legge Cossiga nella legislazione dell'emergenza che, almeno dal 1974 al 1978, aveva puntato, e in verità senza grande efficacia, sugli strumenti processuali come parte prevalente della politica penale rispetto al fenomeno nuovo del terrorismo, con una sorta di sperimentazione, di surrettizia utilizzazione di quegli strumenti rispetto a tutti i possibili altri della politica penale. Adesso c'è un inizio di inversione di tendenza: si comincia ad affermare, al di là dell'efficacia limitata nel tempo di questa legge, una nuova scelta di campo, attribuendosi uno spazio più ampio nell'ordinamento alla sanzione positiva. La sanzione positiva, la riduzione di pena ai terroristi pentiti, con le opportune graduazioni per chi si dissocia, per chi confessa, per chi collabora in varie forme, è il punto vero sul quale si può realizzare l'equilibrio tra le complesse esigenze che sono chiamate a coesistere in questa legge e che devono essere fatte di rigore, di utilità per lo Stato e per la collettività, di rispetto dei sentimenti, degli interessi e dei diritti di chi ha pagato prezzi durissimi nella lotta contro il terrorismo. Se l'equilibrio viene travolto — diciamo la verità perchè così sarebbe — sull'istituto processuale della libertà provvisoria, sulla sua estensione illimitata e rischiosa, la scelta di campo salta, resta la vecchia tendenza.

Ieri si è detto, con la legge Reale, con la legge Cossiga: libertà provvisoria a nessuno. Oggi si direbbe: libertà provvisoria a tutti. Sarebbe sempre un ricorso surrettizio agli istituti processuali, con questa differenza: che fino a ieri un discorso di questo genere, anche se può aver avuto l'effetto di ritardare almeno in parte l'avvio di una seria linea di politica penale, può aver svolto comunque anche una funzione di controllo dell'allarme sociale. Oggi potrebbe accadere

esattamente il contrario: si potrebbe avere una pericolosa spinta in direzione opposta che finirebbe per dilatare le ragioni dell'allarme sociale. Nessuno vorrà ignorare a questo proposito un fatto che è sotto gli occhi di tutti: è stato prevalentemente l'allarme connesso alle possibilità illimitate di concessione della libertà provvisoria a turbare e a sommuovere negli ultimi giorni opinioni e coscienze. Il rischio è che per questa grave stortura e per questa grave anomalia sia messa sotto accusa tutta la legge la cui fondatezza, la cui utilità sono fuori discussione e sono condivise invece da vastissimi settori di pubblica opinione.

Ora il discorso è questo: la legislazione dell'emergenza si è mossa sul campo della prevenzione speciale, ma attraverso tavole, per così dire, precostituite di pericolosità, per gruppi di reato sotto il profilo sostanziale, con altrettanti e conseguenti divieti di libertà provvisoria sotto il profilo processuale. L'inversione di tendenza punta invece sul terreno di una più accentuata soggettivizzazione della fattispecie. Con la legge Cossiga la sanzione positiva ha contribuito a rompere caso per caso la presunzione di pericolosità legale. Con questa risposta dell'ordinamento alla crisi maturata all'interno delle formazioni eversive si è avuto un contributo rilevante alla lotta contro il terrorismo.

Alcuni anni fa il terrorismo appariva inattaccabile: soggetti che ostentavano o rivendicavano il delitto rifiutando la presunzione di non colpevolezza e contestando la stessa legittimazione dello Stato al processo rendevano estremamente difficoltoso perfino ragionare in termini costituzionali di pena come rieducazione. Molte breccie sono state aperte in quel muro. Di qui la necessità di un'ulteriore risposta atta a percorrere i margini ancora consentiti e utili, nel tempo breve, alla sanzione positiva sul piano sostanziale.

La caratteristica della lotta contro il terrorismo in Italia, piaccia o non piaccia, ha avuto questo preciso riscontro, riferibile soprattutto al pentimento e alla conseguente collaborazione da parte dei terroristi pentiti.

Altri Stati, in altre situazioni, con fenomeni terroristici diversamente motivati e diversamente operanti, hanno reagito in altre maniere sul piano della risposta giuridica. In Italia è stato diverso. Di una cosa però, credo, possiamo essere certi: l'aver fatto esplodere la crisi all'interno delle organizzazioni terroristiche è stato soprattutto il portato della reazione di rigetto che le masse popolari del nostro paese hanno subito e sempre opposto ai terroristi e alla loro propaganda.

La crisi espressa dai pentimenti colpisce il terrorismo al suo interno. Non dimentichiamo che quando i terroristi potevano ancora apparire inattaccabili, inafferrabili, qualcuno pagò con la vita il fatto di aver detto e scritto che non lo erano o non lo erano più.

Il punto cruciale dei limiti della libertà provvisoria ai pentiti, e a quale categoria, per così dire, di pentiti, è fondamentale in questa complessa strategia. Certo la convergenza tra aspetti sostanziali e aspetti processuali non solo non può essere del tutto negata, ma in una certa misura deve essere affermata. Non si può pensare ad una sanzione positiva, a una misura premiale che sempre esaurisca e consumi la sua efficacia esclusivamente sul piano sostanziale. Si tratta di vedere i limiti e i contenuti della misura; si tratta di vedere, in altre parole, qual è il livello di guardia oltre il quale le prospettive sostanziali e processuali della sanzione positiva, al di là della loro convergenza, finiscono per registrare punti di conflitto che renderebbero impraticabile tutta la scelta della legge. Non è un punto di poco conto, è una domanda politica di grande valore.

La riduzione di pena, la sanzione positiva, premiale, devono poter comportare in ogni caso conseguenze necessarie in tema di libertà provvisoria, come ha stabilito la Camera dei deputati? Deve esserci sempre una parificazione di presupposti sostanziali e di effetti processuali, rimessa ovviamente alla valutazione del magistrato? La risposta, a nostro giudizio, è quella che il Senato ha dato licenziando il testo dell'articolo 6 che la Camera invece ha modificato. È la

risposta che fu elaborata quando, da parte del relatore, si diede atto al nostro Gruppo della serietà dell'obiezione, che avevamo mosso già fin dalla prima lettura in Commissione, relativa alla necessità di non concedere la libertà provvisoria nelle ipotesi previste dall'articolo 2 della legge.

Il punto, ripeto, è di grande valore; deve tenere conto non dirò della esigenza retributiva, che pure è largamente diffusa nell'opinione pubblica e in essa rappresenta una componente, mi azzarderei a dire, essenziale (anche se non condivido questa idea) della esigenza di punizione: deve tenere conto delle stesse ragioni di politica giudiziaria poste a fondamento della carcerazione preventiva prima ancora del fatto che gran parte dell'opinione pubblica le assegna, certo sbagliando, la funzione di anticipazione di pena.

Bisogna stare molto attenti allora al punto di equilibrio; bisogna cercare una mediazione sul terreno politico e su quello giuridico. È una mediazione che la norma licenziata dal Senato con il testo dell'articolo 6, nella parte di cui chiediamo il ripristino, ha realizzato con equilibrio, ma, diciamo, anche ad un livello di equilibrio non superabile. La mediazione è stata realizzata sul piano giuridico con il ricorso alle strutture di base del nostro sistema penale. Il nostro è un sistema penale saldamente legato alla struttura della fattispecie legale oggettiva, così come quello processuale è finalizzato essenzialmente all'accertamento del fatto, in minor grado alla valutazione della personalità del colpevole. Si fonda quindi essenzialmente sulla tutela dei beni giuridici, molti dei quali trovano protezione nella stessa Carta costituzionale.

Questo rende possibile la linea che abbiamo definito di mediazione e ne segna, nella presente situazione, nella presente fase di lotta contro il terrorismo, gli stessi limiti invalicabili. La condotta antagonista, quella dei terroristi pentiti che si dissociano, che confessano i propri reati, ma che non si spingono oltre questo pur rilevante comportamento, agevola la raccolta delle prove, lo svolgimento delle indagini, ha effetti sostanziali notevoli, ma sempre limi-

tati, relativi come sono a fatti avvenuti, a delitti purtroppo consumati, noti o ignoti che ne siano gli autori, ma comunque a fatti che appartengono ad un passato storico e giuridico.

Pensiamo che sia fuori discussione in questo caso che la sanzione positiva possa spiegare i suoi effetti nell'ambito sostanziale, e non oltre, determinando le conseguenti riduzioni di pena. Ci sono poi i casi, come quello della collaborazione di eccezionale rilevanza, nei quali la condotta del terrorista pentito non si limita ad agevolare la raccolta delle prove e le indagini su fatti di reato già avvenuti, che appartengono al passato, ma in linea di fondo concorre allo smantellamento delle organizzazioni terroristiche, cioè concorre ad impedire che si realizzi l'offesa già programmata, e quindi ad alto grado di rischio, di una serie indeterminata di altri beni giuridici protetti, cioè di altre vite, di altre incolumità personali e così via.

Credo che siano evidentissime la diversa incidenza, la diversa collocazione, la diversa proiezione dei due comportamenti: nel primo caso gli effetti si dispiegano essenzialmente sul piano giuridico, quello dell'accertamento processuale relativo a fatti del passato tragicamente avvenuti (assassini, ferimenti e via dicendo) ma purtroppo avvenuti; nel secondo caso è l'aspetto politico, di politica della prevenzione e di politica penale, che viene in particolare evidenza. Vengono impediti nuovi delitti e nuovi assassini, nuovi ferimenti, si salva la vita e l'incolumità di tante altre persone, viene smantellato il settore dell'eversione, viene scompaginata la banda armata. In questa collocazione profondamente diversa ci sono almeno due punti fermi essenziali: primo, si tratta di una collaborazione la cui eccezionale rilevanza segna per i suoi effetti il punto di non ritorno per chi ha deciso di offrirla e di praticarla; secondo, di fronte a questa collaborazione e ai delitti ulteriori che vengono evitati, l'opinione pubblica accetta, esprime — forse senza eccessivo entusiasmo, ma quanto basta al legislatore nel suo laicismo — una capacità di composizione tra il sentimento per le vittime e la

estensione della misura premiale anche al regime processuale. C'è in questa seconda ipotesi una pienezza di elementi politici e giuridici che consente di rimettere alla valutazione del giudice la possibilità in concreto di concedere la libertà provvisoria.

È questa l'unica soluzione accettabile, l'unica che possa assolvere anche una positiva funzione di controllo dell'allarme sociale. Al di là di questa soluzione la legge potrebbe divenire fonte di turbamento e di inquietudine. Le singole componenti delle diverse e contrastanti valutazioni sono tutte ovviamente sorrette da specifiche motivazioni e tutte rispettabili nella loro singolarità. Bisogna pensare alle vittime, al rispetto che si deve non soltanto ai sentimenti, come ho già detto, ma anche agli interessi e ai diritti dei loro superstiti. Bisogna pensare alla pericolosità che potrebbe essere indotta da pentimenti non passati al riscontro del punto di non ritorno. Eppure bisogna tener conto di tutto ciò che è sforzo di fuoruscita dalla lotta armata, di tutta una gamma di comportamenti che vanno appunto dalla dissociazione alla collaborazione di eccezionale rilevanza.

Il problema era quindi e resta come e con quali strumenti e su quali piani conciliare rigore e sanzioni positive, graduare interventi diversi a fronte di comportamenti diversi, incentivare dissociazione e collaborazione, tenere sempre alta la guardia nella lotta contro il terrorismo. Ciascuna di queste esigenze, di queste spinte può trovare nell'ambito delle ragioni di temporaneità un'adeguata collaborazione nelle singole norme della legge. Già in prima lettura, qui in Assemblea, il nostro voto fu articolato, fu di pieno consenso alla legge che traeva anche dal nostro testo parte essenziale delle sue ragioni di fondo e fu differenziato su alcune delle singole norme e delle singole previsioni. Adesso la legge torna a noi in seconda lettura: si stringono i tempi, ma non per questo bisogna allentare la vigilanza sui contenuti essenziali e irrinunciabili.

Per questo noi abbiamo voluto qualificare nella concentrazione i termini della nostra critica che tende a restituire alla legge la pienezza delle ragioni di validità che ne ren-

dono urgente l'approvazione. Del resto è necessario, quanto meno è opportuno, rilevare che alla Camera la Commissione aveva proposto un emendamento, il 6.15, che pur realizzando una diversa struttura dell'istituto della libertà provvisoria ne conservava l'impianto di fondo attraverso l'introduzione del correttivo del limite di pena, 10 anni, come condizione per la concedibilità della libertà provvisoria. Il relatore aveva raccomandato l'approvazione all'altro ramo del Parlamento, il Governo si era dichiarato d'accordo con il relatore. Con l'emendamento 6.15 in sostanza si rientrava, se pur con diversa articolazione, e voglio aggiungere anche con maggiore larghezza, e quindi con un ulteriore margine di rischio (che io personalmente non condividerei, ma è il Regolamento che tra l'altro ci preclude di rientrare in quel discorso), nell'ottica degli equilibri tutelati, e, a nostro avviso, assai meglio tutelati, dal testo originario del Senato. Ebbene, l'emendamento ha avuto un destino veramente strano, potrei aggiungere cinico e baro, perchè — almeno tanto appare dal resoconto sommario della Camera — ha avuto una fine non del tutto chiara essendo stato dichiarato precluso e venendo successivamente rimesso alle possibilità della correzione in sede di coordinamento.

Pensiamo quindi che sia indispensabile modificare la legge su questo punto, riportarla all'originario testo facendole riacquistare il punto essenziale di equilibrio. A questa esigenza abbiamo voluto far fronte ripresentando e sostenendo in Commissione un emendamento che è stato respinto in quella sede e che qui abbiamo riproposto. Ieri sera il Governo ha presentato un suo emendamento che è di contenuto analogo al nostro e a quello della Sinistra indipendente. Consideriamo quindi molto positivo, soprattutto dopo lo scontro che in Commissione aveva visto soccombenti noi e la Sinistra indipendente, il fatto che si realizzi una vasta unità politica che è indispensabile quando si difendono i confini avanzati dell'ordinamento costituzionale. Il terrorismo è il tentativo di devastazione del tessuto democratico del nostro paese. Questa finalità devastante accomuna il terrorismo nero, che

ha inferto al paese stragi rimaste dolorosamente impunte, e il terrorismo rosso che ha seminato di assassini il cammino democratico del nostro paese. Questa legge ha il compito di sollecitare l'approfondimento di dissociazioni e collaborazioni, di offrire vie d'uscita alla crisi del terrorismo e nel contempo di rispettare sentimenti e diritti di chi ha pagato prezzi atroci, che non è possibile definire, per colpa del terrorismo. Occorre però soprattutto che la lotta contro il terrorismo resti aperta nell'iniziativa politica delle forze democratiche, nell'esercizio dei compiti d'istituto demandati ai corpi dello Stato e soprattutto nella coscienza e nella mobilitazione delle masse popolari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Coco. Ne ha facoltà.

**C O C O .** Debbo esprimere la mia ammirazione per i colleghi che hanno parlato prima di me e che hanno trovato tanti motivi nuovi di dibattito in questa legge sui pentiti.

Ritengo che, dopo tutto quello che si è detto nel precedente dibattito al Parlamento e nel paese, non ci sia molto da aggiungere. Siamo convinti che questa non è una bella legge — l'abbiamo detto e ripetuto — perchè rompe, in certo qual modo, la logica del diritto e soprattutto perchè ha rallentato il lavoro della Commissione giustizia e del Parlamento che stavano cercando, sia pure faticosamente, di delineare una nuova razionalità nel funzionamento della giustizia.

Ci auguriamo, anche se comprendiamo che ormai è difficile, che dopo questa legge si riprenda con tenacia e con pazienza il difficile lavoro. La legge in esame è giustificata soltanto dalla necessità di combattere l'emergenza del terrorismo e, se possibile, di chiudere vittoriosamente per lo Stato la partita con il terrorismo.

Pertanto esprimiamo il nostro compiacimento perchè tra le principali forze politiche (non solo i partiti che appoggiano il Governo, ma anche i partiti della sinistra) si sia raggiunto un accordo per modificare l'articolo 6 della legge come era stato prima vo-

tato al Senato e cioè limitando il beneficio della libertà provvisoria soltanto per quei terroristi pentiti che apportano un contributo eccezionale alla lotta contro il terrorismo stesso.

Ci auguriamo che, intanto al Senato e poi alla Camera, la legge possa essere votata presto senza altre, troppe discussioni dopo tutte quelle che sono state già fatte, dato che tutto ciò che, in bene e in male, c'era da dire è stato detto.

Omettiamo altre considerazioni che potremmo fare sulla degradazione delle istituzioni nel paese, semmai riservandoci di fare qualche altra considerazione a nome del Gruppo democristiano in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

#### **Interrogazioni, annunzio di risposte scritte**

**P R E S I D E N T E .** I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

#### **Interrogazioni, annunzio**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

**B U Z I O ,** segretario:

**FLAMIGNI, GIOVANNETTI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere circostanze ed eventuali responsabilità della morte del detenuto Gonario Mulas, trovato impiccato con un lenzuolo nella propria cella, nel carcere: « Buoncaminno » di Cagliari.

(4 - 02804)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali detenuti sono stati uccisi, e in quali circostanze, all'interno delle carceri italiane nel corso del 1980 e del 1981;

in quali casi sono stati individuati i responsabili dei misfatti;

in quali casi è stata riscontrata la carenza di vigilanza da parte degli agenti di custodia per impedire il verificarsi dei delitti;

quali provvedimenti sono stati presi.

(4 - 02805)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali detenuti si sono suicidati all'interno delle carceri, e con quali mezzi, nel corso del 1980 e del 1981;

quanti sono stati i casi di suicidio da parte di tossicodipendenti;

in quali casi è stata riscontrata la carenza di prevenzione del servizio sanitario, o sociale, o degli agenti di custodia.

(4 - 02806)

GIOVANNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia, pubblicata da « la Repubblica », secondo la quale al nuovo commissario dell'ENI sarebbe stato imposto di non occuparsi del progetto rame della SAMIM che doveva riconvertire lo stabilimento elettrolitico di zinco di Porto Marghera in un circuito produttivo del rame;

se sia a conoscenza che il CIPI, nella seduta del 30 marzo 1982, non ha proceduto all'approvazione del piano rame della SAMIM e se tale decisione sia da collegarsi ai sospetti diffusi dalla lettera de « la Repubblica »;

se non consideri tali fatti lesivi degli interessi dell'azienda pubblica ed un grosso favore al gruppo GIM-SMI che già, in altri tempi, bloccò analoga operazione predisposta dal disciolto EGAM;

se, confermate le notizie, non ravvisi una subordinazione degli interessi pubblici in un campo nel quale i condizionamenti dei

gruppi privati possono pesare negativamente sullo sviluppo economico del Paese.

(4 - 02807)

### Ordine del giorno

per le sedute di martedì 6 aprile 1982

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 6 aprile in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Votazione finale del disegno di legge:

Deputati PAZZAGLIA ed altri; ICHINO ed altri; MAROLI ed altri; FERRARI Martedì ed altri. — Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno (1771).

2. Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (1681) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. SANTALCO ed altri. — Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (967).

4. Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana (1571).

La seduta è tolta (ore 12,05).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari